



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti 13 – 10017 Montanaro (TO)

Tel. 011-9160102 – Fax 011-9193035

ORDINANZA N° 70

DEL 8 AGO. 2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CONTRASTARE LA REALIZZAZIONE DI UN RAVE PARTY. CHIUSURA DEI VARCHI PRESENTI IN MONTANARO.

IL SINDACO

Vista la presenza sul territorio del Comune di Montanaro di numerosissime persone che si muovono apparentemente senza un fine ed uno scopo nelle località nei pressi delle strade che conducono alle sponde del torrente Orco luoghi in cui si sono già verificati degli svolgimenti di rave party in particolare due negli ultimi tre mesi;

Rilevato che parecchie di queste persone apparentemente sembrerebbero attrezzate per passare all'aperto le notti, stante la dotazione di zaini e attrezzature diverse;

Rilevato che tale affluenza potrebbe preludere alla realizzazione di un rave party, nell'area sopra indicata, organizzato a opera di ignoti;

Rilevato che è conoscenza comune che in tali eventi molte persone, soprattutto giovani e giovanissimi, assumono grandi quantità di alcool ed in alcuni casi anche di sostanze stupefacenti, ponendo a rischio la propria incolumità e l'altrui sicurezza, ponendosi alla guida di veicoli oppure camminando lungo le strade provinciali mal illuminate, per raggiungere le stazioni ferroviarie per poter ritornare presso le proprie dimore;

Preso atto dei fondati timori che possa essere organizzato, nel periodo del Ferragosto, un rave party sulle sponde del torrente Orco, come rilevato con nota del 04.08.2017 prot. n. 7918 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Montanaro, nella persona del Vice Brigadiere;

Considerato che questi rave party vengono organizzati nei periodi primaverili ed estivi;

Visto che si rende necessario adottare delle idonee misure precauzionali al fine di prevenire l'insediarsi nelle zone di aperta campagna degli organizzatori e dei partecipanti dei rave party, impedendo di fatto l'accesso a questi luoghi;

Rilevato che è obiettivo dell'Amministrazione:

- tutelare l'integrità fisica della popolazione e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

- contrastare le situazioni urbane di degrado, in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o che determinino lo scadimento della qualità urbana;

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 periodo: "Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende":

- All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 periodo: " Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica";

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, periodo: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana";

Visto l'art. 54 c. 4 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

Visto l'art. 2 c. 1 lettere a) b) c) del decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.48/2017;

ORDINA

La chiusura della strada interpodereale denominata Strada Via Nuova in tre punti: all'intersezione con la diramazione per la C.na Damigella, nel tratto di accesso alla C.na Damigella e nel tratto adiacente l'Autostrada TO-AO, mediante blocchi inamovibili, al fine di contrastare la possibile realizzazione di rave party per il periodo dal 10.08.2017 al 30.09.2017.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Montanaro;
- Che gli organi preposti siano incaricati della verifica degli adempimenti;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Torino e alla Stazione Carabinieri di Montanaro (TO);
- Che i blocchi vengano apposti dal Comune di Montanaro e vengano rimossi e gestiti dagli aventi titolo in accordo con l'Ente: rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria a cui verrà notificata la presente Ordinanza: Coldiretti Torino sezione di Montanaro, Confederazione Italiana Agricoltori; Confagricoltura Torino Unione Agricoltori della Provincia di Torino, Consorzio Roggia Reirola;



COMUNICA

- Che l'inosservanza alla presente ordinanza sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del C.P.

RICORDA

Contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990, n. 241, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Regione Piemonte o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO
Ing. Giovanni PONCHIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 8 AGO. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Michelangelo LA ROCCA



